



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
*(Provincia di Livorno)*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE  
E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 in data 18.12.2019

## **Indice**

- Art. 1 Principi generali e finalità
- Art. 2 Modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici e militari
- Art. 4 Gestione convenzionata
- Art. 5 Obblighi e condizioni
- Art. 6 Uso del campo da parte del concessionario convenzionato
- Art. 7 Altri diritti del concessionario convenzionato
- Art. 8 Pubblicità commerciale
- Art. 9 Attivazione di esercizi di bar, ristoro ed altro
- Art. 10 Controlli e verifiche sull'uso degli impianti
- Art. 11 Vigilanza
- Art. 12 Penalità, sospensione e revoca
- Art. 13 Disponibilità degli impianti da parte del Comune
- Art. 14 Pubblicità del Regolamento
- Art. 15 Disposizioni finali

**Articolo 1**  
***Principi generali e finalità***

1. Il Comune di Campo nell'Elba interviene per favorire lo sviluppo delle attività sportive ed in particolare di quelle concernenti:
  - a) gli individui, di qualsiasi età privilegiando la formazione di base dei bambini e la pratica sportiva degli adolescenti e della terza età;
  - b) le persone diversamente abili con deficit mentale, fisico o sensoriale e quelle in situazioni di disagio e di bisogno;
  - c) le realtà locali dello sport dilettantistico che raggiungono risultati a livello internazionale, nazionale, regionale contribuendo a promuovere l'immagine del Comune di Campo nell'Elba al di fuori del territorio comunale;
  - d) manifestazioni agonistiche di rilevanza nazionale ed internazionale che accrescano il prestigio di Campo nell'Elba o che costituiscano un veicolo per la diffusione dell'immagine del nostro Comune.
2. A tal fine il Comune di Campo nell'Elba ritiene indispensabile regolamentare e disciplinare la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
3. Gli impianti sportivi sono destinati all'uso pubblico per la diffusione e la pratica dello sport inteso nelle sue forme educative, ricreative, addestrative ed agonistiche e, in via residuale, per le manifestazioni non sportive di interesse pubblico.
4. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è prioritariamente rivolto a soddisfare gli interessi generali del paese.
5. I concessionari degli impianti comunali possono essere: le società sportive, le federazioni sportive, gli enti scolastici, e in genere tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro.
6. Possono essere inoltre concessionari degli impianti sportivi comunali soggetti diversi da quelli sopraindicati solo però nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione degli stessi e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
7. L'utilizzazione degli impianti sportivi è subordinata ad apposito provvedimento autorizzatorio, rilasciato ai sensi del vigente regolamento.
8. La gestione degli impianti sportivi comunali dipende, in tutti i suoi aspetti, dai competenti organi dell'Amministrazione comunale, mentre le modalità d'uso sono stabilite dal presente regolamento.
9. Gli indirizzi di politica gestionale degli impianti in questione sono definiti dalla Giunta, su proposta dell'Assessore o sentito il Delegato allo Sport, nell'ambito degli indirizzi generali di programmazione stabiliti dall'Amministrazione e nel rispetto del presente regolamento.

## **Articolo 2**

### ***Modalità di gestione e di uso degli impianti sportivi comunali***

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.
2. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una autorizzazione amministrativa e/o convenzione, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
3. L'autorizzazione e/o convenzione per l'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel medesimo atto.
4. Nei giorni di sabato e domenica e nei giorni infrasettimanali, in occasioni di grandi manifestazioni, nazionali o di interesse pubblico locale, l'uso di tutti gli impianti sportivi di dimensioni regolamentari è destinato prevalentemente allo svolgimento di campionati e manifestazioni sportive.
5. L'amministrazione può concedere in gestione gli impianti mediante stipula di apposita convenzione. Tale convenzione dovrà essere stipulata in favore di società sportive, federazioni sportive, enti scolastici, e in genere tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro, o in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione degli stessi, può essere affidata anche a soggetti diversi da quelli indicati.
6. La Giunta comunale può concedere gratuitamente sia in uso che in gestione gli impianti sportivi comunali a: società sportive, federazioni sportive, enti scolastici, e in genere tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro.

## **Articolo 3**

### ***Utilizzazione degli impianti sportivi scolastici***

1. Il Comune può concedere l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici a soggetti terzi. L'Ente, sentito il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Giusti in merito alla compatibilità degli orari richiesti dai vari soggetti con le necessità di utilizzo degli impianti per le attività didattiche, stipula apposita convenzione con la quale vengono stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, indicati i

soggetti responsabili, gli oneri a carico del Comune ed del concessionario, la competenza delle pulizie, le regole di utilizzo dei servizi accessori, nonché le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalle attrezzature scolastiche.

Il Comune si riserva comunque di effettuare le verifiche di cui al successivo art. 13.

2. Il Comune può coadiuvare i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine può stipulare convenzioni con i proprietari o con i gestori delle predette strutture private.
3. Al fine di favorire la stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo il Comune può rivolgere apposite istanze alla Regione Toscana, al fine di ottenere eventuali contributi previsti dal Testo Unico Regionale in materia di Sport e normativa collegata

#### **Articolo 4**

##### ***Gestione convenzionata***

1. L'Amministrazione comunale, qualora provveda alla gestione degli impianti sportivi mediante convenzione con Enti, Associazioni, circoli e società sportive aventi fine promozionale dello sport, deve dare la priorità tra i richiedenti a coloro che svolgono un'attività sportiva continuativa nell'arco dell'anno nel settore giovanile. La durata e le modalità di rinnovo della convenzione saranno stabilite con apposito atto della Giunta Comunale. Nel caso in cui per lo stesso impianto sportivo sia interessata più di una società sportiva dovrà essere stipulata una convenzione per la gestione associata congiunta che demanderà alle Società tramite l'intervento del Comune l'accordo sulle condizioni di fruibilità degli impianti.

#### **Articolo 5**

##### ***Obblighi e condizioni***

1. In caso di gestione convenzionata il concessionario deve provvedere, con proprio personale, alla custodia e alla manutenzione ordinaria degli impianti: di riscaldamento, idraulico e di illuminazione, alla pulizia dei locali, segnature del campo di gioco e di quant'altro si rende necessario a garantire la funzionalità dell'impianto.

2. Allo stesso concessionario incombe l'obbligo della sorveglianza e custodia del campo e dei relativi impianti quando vengono concessi in uso dall'Amministrazione Comunale ad altri gruppi, enti e organizzazioni sportive.
3. Il concessionario avrà l'obbligo di far rispettare all'utenza dell'impianto sportivo le seguenti disposizioni:
  - a. nell'uso degli impianti sportivi, gli utenti sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata;
  - b. non è consentito agli utenti lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli stessi hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose. Il Comune ed il concessionario non risponderanno di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti;
  - c. durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive non agonistiche e di quelle extra sportive, negli impianti sportivi è vietato l'accesso di pubblico negli spogliatoi ed nel campo di gioco. E' consentito l'accesso agli spogliatoi ed al campo di gioco soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori e agli addetti;
  - d. l'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali;
  - e. per le attività e le manifestazioni sportive e per quelle extra sportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura ed alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate, possibilmente, sotto il controllo del personale comunale, rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività;
4. Il concessionario è tenuto ad informare e richiedere la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, laddove previsto da disposizioni di Legge, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extra sportive, specie quando è prevedibile una elevata affluenza di pubblico;
5. E' in carico al concessionario la spesa per le varie utenze relative all'impianto affidato in gestione;
6. Qualora le stesse vengano previste in fase di concessione, è obbligo del concessionario l'applicazione delle tariffe minime e massime stabilite dall'Amministrazione per l'uso dell'impianto da parte dell'utenza;
7. E' fatto divieto al concessionario di concedere l'utilizzo della struttura a soggetti ed Associazioni terze senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente;

8. E' fatto assoluto divieto al concessionario l'uso degli impianti sportivi e delle relative pertinenze per finalità differenti la natura degli stessi;
9. I concessionari si obbligano all'uso dell'impianto, comprese le aree di pertinenza, con le necessarie precauzioni e cautele onde prevenire ed evitare danni a cose e persone delle quali risponderà direttamente, sollevando il Comune da ogni responsabilità anche attraverso l'eventuale versamento di apposita cauzione, la stipula di idonea polizza o l'esibizione di fidejussione.

### **Articolo 6**

#### ***Uso del campo da parte del concessionario convenzionato***

1. In contropartita degli oneri di gestione di cui al precedente art. 5 il concessionario convenzionato, può utilizzare, senza corrispettivo alcuno l'impianto sportivo:
  - a) per lo svolgimento di tutte le partite dei campionati ai quali partecipano i propri atleti e che sono previste negli appositi calendari agonistici;
  - b) Per lo svolgimento di allenamenti e di partite amichevoli;
  - c) Per organizzare, durante la stagione non agonistica, manifestazioni sportive, preventivamente autorizzate dai competenti uffici comunali.

### **Articolo 7**

#### ***Altri diritti del concessionario convenzionato***

1. A copertura degli oneri di gestione il concessionario cui viene affidata la gestione dell'impianto sportivo introiterà:
  - a) i proventi derivanti dai biglietti venduti per l'ingresso all'impianto sportivo in occasione di incontri agonistici e di altre manifestazioni sportive organizzate dalla stessa società convenzionata;
  - b) i proventi derivanti dalla sola installazione, con esclusione dei diritti di tassa di pubblicità, di cartelloni pubblicitari in base alle tariffe che saranno determinate all'uopo dall'Amministrazione comunale.

### **Articolo 8**

#### ***Pubblicità commerciale***

1. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.

2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti a scopi pubblicitari, è stabilita con apposito atto deliberativo del competente organo comunale.

### **Articolo 9**

#### ***Attivazione di esercizi di bar, ristoro ed altro***

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, ristoro esclusivamente nell'ambito della attività istituzionale delle Associazioni.
2. L'esercizio di tali attività è regolato dalla vigente normativa disciplinante attività di tale genere operanti all'interno degli impianti sportivi.

### **Articolo 10**

#### ***Controlli e verifiche sull'uso degli impianti***

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri dipendenti incaricati dagli uffici competenti. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive.
2. I predetti dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

### **Articolo 11**

#### ***Vigilanza***

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute nella Legge Regionale n.6 del 03/01/2005 e s.m.i. il Comune esercita attività di vigilanza con applicazione delle relative sanzioni.

## **Articolo 12**

### ***Penalità, sospensione e revoca***

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento e di quant'altro prescritto in sede di autorizzazione alla relativa utilizzazione degli impianti, il Comune ha facoltà di applicare una penale.
2. In caso di inosservanza o inadempienza, si procederà alla revoca o alla decadenza della predetta concessione, ferma restando l'eventuale applicazione della penale.
3. Le modalità di applicazione, il tipo e la misura della penale saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## **Articolo 13**

### ***Disponibilità degli impianti da parte del Comune***

1. Il Comune in ogni caso ha facoltà di disporre, pienamente e liberamente, di tutti gli impianti, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, convegni e congressi, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri Enti pubblici, nonché per interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per motivi di interesse pubblico.
2. Tale facoltà è esercitata tenuto conto delle situazioni in essere, salvo causa di forza maggiore.

## **Articolo 14**

### ***Pubblicità del Regolamento***

1. Il presente regolamento - oltre alle forme rituali di pubblicità e quelle che il Settore competente riterrà più opportune - sarà affisso anche presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi, allo scopo di consentire una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute.

## **Articolo 15**

### ***Disposizioni finali***

1. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, l'Amministrazione farà riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di sport e ad ogni altra norma applicabile.